

***Tar Lombardia, Sez. III Milano, Sent. n. 3152 del 6 aprile 2009,  
Pres. Rel. Giordano. F.M.M. – Ministero dell'interno, Prefettura di  
Varese.***

**FATTO e DIRITTO**

1) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della provincia di Milano, preso atto della sentenza di condanna a mesi otto e venti giorni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'articolo 73, quinto comma, D.P.R. n. 309/90, ha disposto il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. NSVA416219.

L'interessato ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione dell'articolo 13, settimo comma, D.Lgs. n. 286/98 per la mancata comunicazione in lingua araba del decreto, per violazione dell'articolo 10 bis l. n. 241/90 in quanto il decreto di rigetto non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso e per errata motivazione del decreto medesimo, in quanto fondato sulla rilevanza ostativa di un'unica condanna per reato di lieve entità, senza alcuna verifica e valutazione circa la pericolosità sociale del cittadino straniero e senza considerare che l'interessato in data 8 novembre 2006 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla C. M. s.r.l.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, provvedendo al deposito di documenti.

Con ordinanza n. 1042/07 è stata respinta la domanda cautelare.

All'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il ricorso è infondato.

3) Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per la concessione del permesso medesimo (articolo 5, quarto comma, T.U. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002); tra le circostanze che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi anche il suo rinnovo) assume portata preclusiva l'esistenza di una sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del T.U., come modificato dall'articolo 4 della legge 189/2002.

Tra i reati considerati dalla disposizione è compreso quello (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) per cui è stato condannato il ricorrente, per fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della l. 30.7.2002 n. 189, con sentenza definitiva, alla pena di mesi 8 e giorni venti di reclusione.

Il sistema normativo non ha inteso riservare margini di discrezionalità all'amministrazione per la valutazione della pericolosità sociale, della personalità dello straniero o ancora della modesta entità dell'episodio criminoso, ma ha configurato la sussistenza di determinate tipologie di condanne penali quale presupposto ex se ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, il cui diniego assume – in presenza di quel presupposto – carattere rigidamente vincolato (cfr. [CdS VI, 8 febbraio 2008 n. 415](#); [id., 21 aprile 2008 n. 1803](#)).

In tale quadro, costituisce giustificazione sufficiente del diniego impugnato il solo riferimento alla condanna riportata dal ricorrente per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Con riguardo, infine, ai dubbi di compatibilità del delineato sistema legislativo con i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, la Sezione ha già provveduto a sollevare questione di legittimità costituzionale con le ordinanze nn. 78 e 79 del 2007, senza tuttavia incontrare il consenso della Consulta, che con [sentenza n. 148 del 2008](#) ha giudicato non fondata la questione medesima. In particolare, la Corte costituzionale ha considerato da un lato non irragionevole l'inclusione di condanne per qualsiasi reato inerente agli stupefacenti tra le cause ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale e ha

dall'altro affermato che l'automatismo espulsivo costituisce applicazione del "principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione".

4) Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, non può che concludersi per l'infondatezza dei rilievi contenuti nel gravame.

4.1). Ed infatti:

- è palese l'infondatezza della doglianza di violazione dell'articolo 13, settimo comma, del D.Lgs. n. 286/98.

In proposito occorre evidenziare che, per costante giurisprudenza del giudice amministrativo, la mancata traduzione dell'atto in una lingua conosciuta dal destinatario non è causa di illegittimità dello stesso, ma costituisce ipotesi di mera irregolarità; essa rileva semmai ai soli fini di una eventuale remissione nei termini di impugnazione, qualora venga dimostrato che, a causa della mancata traduzione, l'interessato non abbia potuto proporre tempestivamente il ricorso giurisdizionale (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 31/07/2008 n. 3122; TAR Campania Napoli, sez. IV, 13.05.2008 n. 4237).

Ne consegue che l'asserito vizio, comunque, non si appalesa sufficiente a determinare l'annullamento dell'atto poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies, II comma, l. 241 del 1990).

4.2) – è altresì infondata la censura di violazione dell'articolo 10 bis l. n. 241/90. Il principio, testè enunciato, secondo cui l'atto non può comunque essere annullato qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non poteva essere diverso, può essere applicato anche alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90.

4.3) - é del pari palesemente infondata la censura di nullità del decreto per errata motivazione, perché – sostiene il ricorrente – dall'articolo 4, comma 3, cit. non deriverebbe alcuna preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno. Al contrario, come già precisato, è la stessa sentenza di condanna, per la qualità del reato ascritto e sanzionato, ad essere di per sé ostativa ad una valutazione favorevole da parte della P.A. in merito al rilascio o rinnovo del suddetto permesso.

Ciò, giacché è stato lo stesso Legislatore, direttamente ed in proprio, ad attribuire una valenza ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato a certi comportamenti penalmente sanzionati, considerati di particolare rilievo sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell'ordine pubblico.

In questo si coglie, anzi, una fondamentale differenza nei confronti della previgente normativa, la quale rimetteva, invece, la valutazione della pericolosità e della minaccia alla P.A. (cfr. CdS, Sez. VI, n. 1803/2008, cit.).

Ancora infondata è poi la pretesa del ricorrente di vedere considerati quali fatti nuovi e sopravvenuti, che consentirebbero il rinnovo del permesso di soggiorno, il contratto di soggiorno e la comunicazione di assunzione presso una società di costruzioni.

In proposito, si evidenzia che l'interessato non ha fornito la prova di aver portato siffatte dichiarazioni a conoscenza della P.A., come avrebbe dovuto (cfr. ancora CdS., Sez. VI, n. 1803/2008, cit.): al contrario, trattandosi di dichiarazioni che portano la data dell'8 novembre 2006, sono ambedue posteriori al decreto impugnato (che è datato invece 18 gennaio 2006), sicché vi è in atti la prova che la P.A. non ne ha avuto conoscenza e non ne ha potuto tenere conto.

Al riguardo, si osserva che, come già affermato da questo Tribunale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 13 marzo 2008, n. 419/08), la previsione dell'articolo 5, comma 5, nel dare rilevanza a "nuovi elementi" al fine del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, si è limitata a consentire che elementi di fatto, che si sono verificati o resi disponibili successivamente, possano essere esposti alla P.A. nell'ambito del procedimento di rilascio o rinnovo del predetto permesso, ad integrazione della documentazione a suo tempo depositata con la relativa domanda, senza che però si possa considerare illegittimo a posteriori un

atto di rifiuto solo perché esso non abbia tenuto conto di circostanze che non si erano ancora verificate, ovvero non erano state documentate dall'interessato nei modi previsti (com'è appunto accaduto nella fattispecie qui in esame).

5) In conclusione il ricorso si rivela infondato in tutte le sue censure e deve conseguentemente essere respinto.

Quanto alle spese, ricorrono tuttavia giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti, in ragione delle condizioni di disagio sociale in cui versa il ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1074/07:

- respinge il ricorso in epigrafe;
- compensa per intero le spese tra le parti.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2008.